COPIA CONFEZIONATA
ALL'ORIGINALE

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Ordinanza AP n. 13 /07**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE**

Visto la legge 28.01.1994, n. 84 e il D.L. 21.10.1996, n. 535 convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23.12.1996;

Visto il D.L. 30.12.1997 n. 457, coordinato con legge di conversione 27.02.1998 n. 30;

Visto il D.M. datato 28.01.2005 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto l'articolo 8 – punto h della citata legge n. 84/94, che affida all'Autorità Portuale di Napoli l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della Circonscrizione Territoriale di Napoli;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 06.04.1994, che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;


Visto l'articolo 14 della legge 28.01.1994, n. 84 che attribuisce all'Autorità Marittima le funzioni di polizia e sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, nonché le funzioni amministrative espressamente non attribuite all'Autorità Portuale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 recante norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

N. 13

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali;

Sentito il Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro del Porto di Napoli, istituito ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 272/99 nelle riunioni del 18/05/2007 e 06/06/2007;

Attesa la necessità di dettare per tutte le imprese operanti nel Porto di Napoli una disciplina generale relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale che non prevedano l'uso di fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, saldatura elettrica e operazioni di ossitaglio.

ORDINA

Art.1 Fatte integralmente salve ed impregiudicate le disposizioni normative emanate ed emanande in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori, nessuna esclusa, le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale che non prevedano l'uso di fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, saldatura elettrica e operazioni di ossitaglio, sono effettuate anche nel rispetto delle prescrizioni minime indicate nella presente ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli.

Art.2 Nell'espletamento delle operazioni di cui all'art. 1;

A. qualora si tratti di operazioni che richiedono attività di trasformazioni complesse e quindi di opera di programmazione almeno quarantotto ore prima dell'inizio dei lavori, da conteggiarsi escludendo i giorni di chiusura degli uffici dell'Autorità Portuale di Napoli, il datore di lavoro è tenuto a fornire comunicazione scritta all'Autorità Portuale, trasmettendo l'allegato A alla presente ordinanza debitamente compilato;

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

N.13

B. qualora si tratti, invece, di attività che non richiedono trasformazioni complesse ovvero di attività a carattere necessario ed urgente il datore di lavoro è tenuto a fornire comunicazione scritta all'Autorità Portuale, trasmettendo l'allegato A alla presente ordinanza contestualmente all'inizio dei lavori.

Nell'ipotesi disciplinata dalla lettera A del presente articolo, se al termine delle quarantotto ore il datore di lavoro non riceve prescrizioni specifiche da parte dell'Autorità Portuale può incominciare le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale che non prevedano l'uso di fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, saldatura elettrica e operazioni di ossitaglio. Restano ferme le competenze spettanti in materia dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Qualora insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni si fa obbligo al datore di lavoro di comunicare per iscritto a questa Autorità Portuale i fatti di cui sopra e le misure intraprese atte al ripristino delle condizioni di sicurezza entro la stessa giornata. Antecedentemente alla ripresa delle operazioni di cui sopra deve altresì essere data comunicazione scritta a questa Autorità Portuale dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art.3 La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 14.00 del 20-06-2007 e sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia con essa incompatibile.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento. Ove il fatto non costituisca grave reato, si renderanno comunque applicabili le sanzioni previste dalla vigente normativa.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

N. 13

E' fatta altresì salva la facoltà per l'Autorità Portuale di procedere anche in via amministrativa, esercitando i poteri e le competenze previsti dalla normativa vigente e di futura emanazione, ivi compresi quelli di revoca o sospensione delle autorizzazioni e/o concessioni precedentemente rilasciate.

Napoli, li 20-06-2007

IL PRESIDENTE

Francesco NERLI